CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIVA, NAPOLITANO, SPAGNOLI, MACCIOTTA, POCHETTI, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PALLANTI, ANTONI, ALINOVI, AULETA, BELLOCCHIO, BRINA, BRUZZANI, CIOFI degli ATTI, DARDINI, PIERINO, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, VIRGILI, IANNI, SCARAMUCCI GUAITINI, SANDIROCCO, PETROCELLI, CURCIO

Presentata il 4 luglio 1984

Nuove norme sul trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione

Onorevoli Colleghi! — La tassazione dell'indennità di fine rapporto e dell'indennità di buonuscita è sperequata. Essa non risponde al criterio della equità e della capacità contributiva del cittadino contribuente. La recente ordinanza della Corte costituzionale rafforza la esigenza di riformare tale tassazione ed a tale obiettivo è finalizzata la presente proposta di legge. Per evidenti ragioni di equità noi riteniamo però che il trattamento fiscale che viene previsto per le indennità di fine rapporto sia esteso ai capitali liquidati alla fine del contratto di assicurazione sulla vita, poiché si tratta di rapporti similari: risparmio forzoso il primo e risparmio volontario il secondo. L'assicurazione infatti gode oggi della esenzione fiscale, fino ad un valore di 2,5 milioni, del premio annuale e al tempo stesso della esenzione da ogni imposta del capitale liquidato alla fine del contratto assicurativo.

Primo obiettivo di questa proposta di legge è quindi quello di portare la tassazione delle liquidazioni ad equità con il criterio della capacità contributiva tenendo conto che esse rappresentano risparmio forzoso, destinato - nel settore privato - al finanziamento degli investimenti produttivi e – nel settore pubblico - al soddisfacimento di bisogni sociali. A tal fine si mantiene la tassazione delle liquidazioni al momento del loro pagamento, non essendo accettabile la tassazione anno per anno degli accantonamenti, in quantoché essi non sono reddito disponibile per il lavoratore. Per evitare che la maturazione pluriennale influisca negativamente sul sistema impositivo penalizzando le anzianità più elevate e per tener conto anche delle diverse quote di reddito che vengono accantonate nei vari anni, viene determinato un reddito annuo normalizzato. Tale reddito si ottiene dividendo la liquidazione per gli anni di anzianità e moltiplicando il risultato per 13,5 (che è l'inverso del coefficiente di accantonamento annuale per il settore privato). A tale reddito, così convenzionalmente fissato, si somma la media degli altri redditi non da lavoro dipendente degli ultimi due anni per individuare l'aliquota IR-PEF da applicare sull'ammontare della liquidazione ridotta del 40 per cento.

Rispetto all'attuale sistema viene introdotto il principio dell'applicazione dell'aliquota che risulta dopo avere applicato tutte le detrazioni soggettive dall'imposta. Tale criterio risponde non solo ad un principio di carattere generale di corretta individuazione della capacità contributiva, ma è anche reso necessario da due ulteriori motivazioni. La prima è che l'effetto dell'inflazione negli ultimi anni è stato prevalentemente corretto rivalutando le detrazioni soggettive dall'imposta ed è quindi gravato per intero sui redditi a tassazione separata, che di tale aggiustamento non hanno potuto beneficiare. La seconda è che la legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha aumentato le aliquote sui redditi medio-bassi, compensando l'aumento della incidenza maggiori detrazioni.

In tal modo l'imposta gravante sulle liquidazioni rimane nell'ambito dell'IR-PEF, fa riferimento alla capacità contributiva del soggetto e gode di un trattamento agevolato determinato dall'abbattimento di imponibile, motivato dalle ricordate ragioni economiche e sociali e dall'esigenza della promozione al risparmio.

Rispetto all'attuale sistema vengono così eliminati gli effetti perversi dell'aumento della pressione fiscale al crescere dell'anzianità e del fortissimo drenaggio fiscale.

Altro effetto positivo è quello di rendere più eque le tassazioni delle liquidazioni, come appare dalla tabella allegata.

La esigenza infine di omogeneizzare il trattamento fiscale tra le liquidazioni e i capitali maturati in seguito ad assicurazione sulla vita, viene risolta in una logica di non erosione della base imponibile, ma di più equa ripartizione del carico fiscale.

Nel concreto mentre resta in vigore la norma che prevede di esentare dall'IR-PEF i premi assicurativi sino a 2,5 milioni annui il capitale liquidato alla fine viene sottoposto alla stessa ed identica tassazione prevista dalla presente legge per la liquidazione di fine rapporto e la buonuscita.

In conclusione la proposta non produce una riduzione del gettito, anzi in tendenza lo accresce e quindi non incontra obiezioni dal punto di vista della sua copertura finanziaria.

IMPOSTA SULLE LIQUIDAZIONI

Lavoratori che concludono il rapporto a fine 1984 (migliaia di lire)

			Sistema	SISTEMA VIGENTE		PROPOSTA	Proposta del PCI	
	Anni di anzianità	Liquidazioni		Al:	Lavor. senza	Lavor. senza carichi famil.	Lavoratore con	Lavoratore con coniuge a carico
			unposta	Auquota %	Imposta	Aliquota %	Imposta	Aliquota %
							<u> </u>	
Operai: retribuzione nel 1984 pari a lire 14.630	10	5.010 8.293	301 464	6,0 5,6	235 340	4,7	125 149	2,5 1,8
Impiegati: retribuzione nel 1984 pari a lire 20.922	10	14.115 25.621	1.953	13,8 16,1	1.708 3.126	12,1 12,1	1.609	11,4 11,4
Retribuzioni pari a lire 22 milioni	30	50.000	8.299	16,6	6.350	12,7	6.050	12,1
Retribuzioni pari a lire 25 milioni	. 30	55.556	12.298	22,1	7.378	13,280	7.058	12,705
Retribuzioni pari a lire 40 milioni	. 10	29.630	6.448	21,761	4.917	16,594	4.810	16,233
Retribuzioni pari a lire 40 milioni	. 40	118.518	32.529	27,446	19.669	16,595	19.242	16,235
Retribuzioni pari a lire 50 milioni		44.444	11.265	25,346	8.561	19,263	8.454	19,021
Retribuzioni pari a lire 50 milioni	. 20	88.889	28.326	31,866	17.123	19,263	16.909	19,022
Retribuzioni pari a lire 50 milioni	6	177.778	56.652	31,866	34.246	19,263	33.819	19,023
								•

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

ART. 2.

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« h) capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

ART. 3.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, tenendo conto della metà delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 spettanti complessivamente al contribuente nel biennio, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'articolo 12, all'anno in cui essi sono percepiti, tenendo conto delle detrazioni spettanti al contribuente in quell'anno.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno. Se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del dieci per cento.

Per i redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12, ai fini della determinazione dell'aliquota, il reddito da lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo del biennio per un ammontare pari a due volte il reddito che si ottiene dividendo le indennità di fine rapporto, o i redditi assimilati, per il numero di anni di lavoro prestato e moltiplicando il risultato per 13,5. La frazione di anno è ragguagliata ad anno. Di tale ammontare si tiene conto una sola volta qualora in uno dei due anni anteriore non vi sia stato reddito imponibile.

Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 conseguiti dalle società indicate nell'articolo 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante ».

ART. 4.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposto da soggetti diversi, è ridotto del quaranta per cento.

I capitali indicati nella lettera h) dell'articolo 12 sono ridotti di un ammontare pari alla somma degli importi dei premi corrisposti dall'assicurato, che non siano stati già dedotti dal reddito complessivo con i criteri di cui alla lettera 1) dell'articolo 10 rivalutati applicando su base composta un tasso pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'ISTAT a dicembre di ciascun anno intercorrente tra l'anno di versamento del premio e quello di riscossione del capitale. Al fine della applicazione della imposta l'ammontare residuo è ridotto del quaranta per cento.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

ART. 5.

La lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Dopo la lettera c) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunta la seguente:

« d) sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui agli articoli 12, lettera e), 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare determinato col criterio di cui al terzo comma dell'articolo 13 dello stesso decreto ».

ART. 6.

All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società, le compagnie e le imprese comunque costituite che esercitano un'attività assicurativa devono operare una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui capitali da esse corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita ».

ART. 7.

La lettera f) del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:

« f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo, quinto e ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».